



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.:198566/RU

TAR N. 2023 – 27

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI ACCESSORI PER TUBI DI ACCIAIO INOSSIDABILE DA SALDARE TESTA A TESTA, FINITI O NON FINITI, ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DI TAIWAN

Roma, 14 aprile 2023 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n.101 del 14 aprile 2023, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/809 della Commissione del 13 aprile 2023 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce, **a decorrere dal 15 aprile p.v.**, un dazio antidumping definitivo, sulle importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica Popolare Cinese e di Taiwan.

Al riguardo, si fa presente che, fatta salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici indicate al paragrafo 2 dell'art. 1 del regolamento 2023/809, sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307 23 10 50, 7307 23 10 55, 7307 23 90 50 e 7307 23 90 55) originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, si applica un dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, pari al 64,9% (codice addizionale Taric C 999).

Si fa inoltre presente che l'applicazione delle aliquote ridotte previste per le società individuate dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento in parola, è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società che rilascia tale fattura.

Il dazio antidumping in questione non è applicabile al produttore esportatore taiwanese King Lai Hygienic Materials Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C175) secondo quanto indicato al paragrafo 3 dell'art. 1 del suddetto Regolamento.

Il dazio antidumping definitivo del 64,9% applicabile alle importazioni originarie della Repubblica Popolare Cinese è esteso anche alle importazioni dei prodotti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici TARIC 7307 23 10 35, 7307 23 10 40, 7307 23 90 35, 7307 23 90 40), con l'eccezione di quelli fabbricati dalle seguenti società della Malaysia :

- Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd. (Codice addizionale Taric A021) e
- SP United Industry Sdn. Bhd. (Codice addizionale Taric A022).

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2023/809 che, per ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).